



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

Protocollo Generale - U
N. 0009525
del 24/07/2017




Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura
Ai Direttori di Sezione
Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il
Coordinamento delle Attività a Supporto della Ricerca
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 391/2017 del 13/06/2017 – Allegato N al Verbale n. 07/2017 concernente: Accordo quadro tra INGV e Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC).

IL DIRETTORE
Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 391/2017

Allegato N al Verbale n. 07/2017

Oggetto: Accordo quadro tra INGV e Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generalè n. 90 del 19 aprile 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA *...approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;*
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere un Accordo quadro per collaborazione scientifica con l'Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC);
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo quadro da stipulare con l'Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 13/06/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ACCORDO QUADRO PER COLABORAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), legalmente rappresentato dal suo Presidente, Prof. Carlo Doglioni, residente per la carica in Roma, via di Vigna Murata 643- 00143, Italia

e

L'UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO (UNDeC), legalmente rappresentata dal suo Rettore, Prof. Ing. Norberto Raúl Caminoa, residente per la carica in Chilecito, 9 de Julio 22, Provincia di La Rioja, Argentina;

Consapevoli della missione universale ad essi affidata per il progresso e la diffusione del sapere e della conoscenza come fattori di progresso umano e di comprensione tra i popoli, in considerazione della volontà dei rispettivi governi di incrementare la cooperazione e l'amicizia, volendo integrare nel presente Atto, la *Nota di Collaborazione* firmata tra l'UNIVERSITÀ NAZIONALE DI CHILECITO e l'INTERNATIONAL CENTER FOR EARTH SCIENCES, ICES-Argentina, e l'ACCORDO QUADRO TRA LE UNIVERSITÀ NAZIONALI E PROVINCIALI argentine approvato dall'Accordo Plenario del CONSIGLIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO (con protocollo n° 142/94),

convengono quanto segue:

Articolo 1

Le due istituzioni si impegnano a promuovere la cooperazione tra le varie strutture che le costituiscono.

Articolo 2

Instaurare i seguenti rapporti di collaborazione:

- Scambio di docenti e ricercatori
- Ricerche scientifiche
- Scambio di documenti e pubblicazioni scientifiche
- Tirocinj e visite degli studenti
- Partecipazione a comitati di valutazione

Articolo 3

Promuovere congiuntamente il progetto per l'installazione e la gestione di una stazione di alta quota, orientata alla ricerca, tra gli altri, sui seguenti argomenti:

1- Geofisica

2- Geomagnetismo

3- Geodinamica

4 - Medicina di alta quota

a- Patologie della pressione sanguigna in alta quota sopra il livello del mare.

b- Patologie uditive dovute all'esposizione a basse pressioni o a sbalzi di pressione cominciando da bassa quota.

5- Radiazione ultravioletta solare (UV) e gli effetti sulla salute umana.

a- In collaborazione con CADIC Ushuaia.

6- Infrasuoni in atmosfera per lo studio della meteorologia ed il vulcanismo.

- 7- Trasporto transfrontaliero fra i due versanti delle Ande per lo studio della contaminazione.
- 8 - Misurazione dell'inquinamento nella regione di Chilecito.
- 9- Determinazione di uranio attraverso la misurazione del contenuto di radon nel suolo, con una metodologia innovativa per il campionamento passivo.
- a- In collaborazione con il Distretto di Malargüe (Prov. di Mendoza).

Articolo 4

Lo scambio di docenti e ricercatori sarà effettuato secondo le necessità e le possibilità delle due Istituzioni sotto forma di missione di insegnamento di breve o medio periodo. Ciascuna istituzione mette a disposizione un gruppo di docenti e ricercatori di diverso grado e specializzazione.

Articolo 5

Le due istituzioni promuovono la cooperazione nel campo della ricerca, in particolare per quanto riguarda lo scambio di ricercatori, il sostegno ai programmi congiunti e l'uso di mezzi e attrezzature complementari alle strutture di ricerca.

Articolo 6

Le due istituzioni si scambiano con regolarità documentazioni e informazioni scientifiche. Esse concordano l'organizzazione di conferenze, seminari e altri incontri scientifici di interesse comune.

Articolo 7

Le due istituzioni promuovono e favoriscono gli scambi di studenti e borsisti nelle aree della ricerca, con viaggi di studio di interesse scientifico e con tirocini nei laboratori delle due istituzioni.

Articolo 8

Le due istituzioni concordano di organizzare con regolarità eventi per intensificare gli scambi reciproci.

Articolo 9

Lo sviluppo della cooperazione tra le due istituzioni sarà oggetto di un protocollo di programmi annuali e pluriennali sviluppati concordemente e sottoposti alle rispettive autorità competenti.

Articolo 10

Le risorse finanziarie necessarie e le modalità di finanziamento prese in considerazione per ciascuna delle parti del programma, definite congiuntamente o in modo indipendente, saranno calcolate con precisione nei rispettivi rendiconti finanziari che saranno aggiunti ai programmi annuali.

Articolo 11

I programmi, accompagnati dai corrispondenti rendiconti finanziari, sono presentati, al momento della loro adozione, dalle due Istituzioni alle istituzioni e agli organismi internazionali di ciascun Paese, che possono includere o finanziare tutte o parte delle attività previste nei propri programmi accademici e scientifici. Lo stesso vale per la

concessione di borse, crediti per conferenze, missioni di studio o di formazione, di ricerca e di insegnamento.

Articolo 12

Una relazione scritta sulle attività sarà prodotta annualmente da ogni istituzione e comunicata all'altra parte con eventuali proposte di miglioramento.

Articolo 13

Il presente Accordo di cooperazione entra in vigore al momento della firma. Resta valido per cinque anni ed è rinnovabile tacitamente salvo comunicazione espressa di una delle parti prima del 1° Luglio, per entrare in vigore il 31 dicembre successivo. Il presente atto può essere modificato di comune accordo e le modifiche devono avvenire prima del 1° Luglio per essere valide all'inizio dell'anno successivo.

Come prova di conformità sono firmate due copie, in italiano e spagnolo, dello stesso tenore ed effetto nella città di Roma, il giorno _____ del mese _____ del 2017.

per l'INGV
Prof. Carlo DOGLIONI

per l'UNdeC
Ing. Norberto Raúl CAMINO A

St. G. A.